



# COMUNE DI SCHIO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 160/2012 del 22/05/2012

**OGGETTO:           REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E MATERIALI AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. DEFINIZIONE DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO.**

L'anno duemiladodici, addì ventidue del mese di Maggio, alle ore 15:00, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
Luigi Dalla Via		SI
Mario Benvenuti	SI	
Lina Cocco	SI	
Roberto Dall'Aglio	SI	
Pier Maria Edmondo Formento	SI	
Antonietta Martino	SI	
Stefano Pento	SI	
Giorgio Pizzolato	SI	
Daniela Rader	SI	
Gabriele Terragin	SI	

Assume la Presidenza il Vice Sindaco, signor Giorgio Pizzolato e partecipa il Segretario Generale, signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.



## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000, il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (... omissis....), salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 236 del 16.12.1991, con cui è stato approvato lo Statuto del Comune di Schio (ultimo aggiornamento deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17.02.2003);
- deliberazione di Consiglio Comunale, n. 16 del 31.01.1994 e s.m., con cui è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare;

Dato atto che dai predetti atti normativi risulta che il Comune di Schio riconosce la peculiarità e potenzialità delle autonomie sociali, realtà espressive della sussidiarietà orizzontale, come chiaramente espresso negli articoli sotto citati:

- art. 2, comma 2 dello Statuto Comunale: *“Il Comune, nel perseguire le finalità proprie, riconosce: ..... lettera c) le forme associative delle quali valorizza e sostiene l'azione.....”* ;
- art. 3, comma 7 dello Statuto Comunale: *“Il Comune favorisce l'attività sportiva e del tempo libero e valorizza le forme associative, con particolare attenzione ai gruppi giovanili”* ;
- art. 37 dello Statuto Comunale: *“Il Comune afferma il valore della partecipazione come uno dei principi ispiratori della propria azione. La partecipazione è attuata particolarmente con: a) la valorizzazione delle libere forme associative...”*;
- art. 2, comma 2 del precitato Regolamento sugli Istituti di partecipazione: *“Per garantire la partecipazione di tutti i cittadini alle scelte politico-amministrativo locali, il Comune: a) valorizza le libere forme associative....”*;
- art. 3, comma 1 del medesimo Regolamento: *“Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:..... b) la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla Legge e dal Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati”* ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 11.07.2011, esecutiva per termini di legge, con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni” (di seguito Regolamento) , in vigore dal 1 gennaio 2012;

Dato atto che l'art. 8, comma 2°, del citato Regolamento prevede, inoltre, che la Giunta Comunale, in relazione a uno o più campi d'intervento di cui all'art. 1 del medesimo Regolamento, possa declinare i criteri generali stabiliti dal Consiglio

Comunale, specificandoli, graduandoli, quantificandoli e tempificandoli, emanando specifiche direttive che saranno rese pubbliche;

Preso atto che con proprio provvedimento n. 360 del 22.12.2011 la Giunta Comunale ha già deliberato le direttive e le linee guida previste dall'art. 17 del Regolamento sopra citato per quanto attiene ai Servizi "Cultura e Promozione del Territorio", "Biblioteca", "Scuola", Progetti per la famiglia e il sociale";

Ritenuto di declinare i criteri generali di cui all'art. 1 del Regolamento anche in relazione al settore delle attività sportive e del tempo libero;

Accertato che la concessione di contributi relativi ad alcune attività di detto settore sportivo è disciplinata da specifici provvedimenti adottati annualmente dalla Giunta Comunale, deliberazioni che approvano i criteri e le modalità di erogazione delle somme finalizzate a:

- sostegno delle attività sportive giovanili;
- progetto "Bonus Sport";

Ritenuto quindi di declinare i criteri generali di cui all'art. 1 del "Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ... omissis ..." - più volte citato - in relazione al settore delle attività sportive e del tempo libero, ivi comprese iniziative/progetti in ambito scolastico, iniziative organizzate con finalità ricreative/di aggregazione/sociali, nonché iniziative finalizzate alla gestione/manutenzione/miglioramento di strutture sportive e/o di attrezzatura necessaria alla pratica sportiva;

Dato atto che nella concessione dei benefici si deve tener conto dei seguenti aspetti riconducibili a leggi e normativa nazionale:

- contenimento della spesa, così come stabilito dall'art. 6, commi 8 e 9, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010;
- le iniziative destinatarie del sostegno da parte dell' Ente Locale:
  - a) devono perseguire finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione Italiana) e concorrere a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 4, comma 2 Costituzione Italiana);
  - b) devono concorrere a erogare servizi per la crescita della città, potendo anche rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio;
  - c) non devono promuovere l'immagine dell'Amministrazione Comunale e non costituire pertanto spesa di sponsorizzazione;
- il soggetto beneficiario deve garantire - nello svolgimento dell'attività oggetto di sostegno - il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, attraverso l'impiego di proprie risorse economiche, strumentali o umane;

Ritenuto quindi di individuare una tabella valutativa (allegato A), che dettagli le singole attività e i criteri generali di cui all'art. 8 del Regolamento Comunale, per la conseguente istruttoria da parte del competente Servizio comunale, finalizzata all'assegnazione dei benefici richiesti in relazione al settore delle attività sportive e del tempo libero;

Considerato quindi di approvare l'allegato sub A) al presente provvedimento, che ne diventa pertanto parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le direttive di cui al predetto allegato, potranno essere aggiornate o modificate con provvedimento di Giunta Comunale, sulla base di motivate esigenze legate allo sviluppo locale e ai bisogni che emergono dalla società;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere espresso in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare altresì atto che i criteri per la concessione di contributi a sostegno delle attività sportive giovanili nonché per la concessione di "Bonus Sport" sono approvati con specifici provvedimenti di Giunta;

3) di approvare l'allegato sub A) contenente le direttive e le linee guida previste dall'art. 17 del "Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto nr. 241 e successive modifiche e integrazioni" per la concessione di contributi relativi al settore delle attività sportive e del tempo libero, allegato che diventa pertanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di prendere atto che le direttive di cui all'allegato A) del presente provvedimento, saranno pubblicate e rese disponibili nel sito internet istituzionale del Comune di Schio;

5) di prendere infine atto che le citate direttive sono immediatamente applicabili in quanto dall'1.1.2012 è entrato in vigore il più volte citato Regolamento Comunale.

-----

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

#### d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.



AllegatoA\_DeliberaRegolam.Contrib.pdf

Letto , confermato, sottoscritto

IL VICE SINDACO  
F.to Giorgio Pizzolato

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Livio Bertoia

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 23/05/2012 al 07/06/2012.

Il Segretario Generale  
F.to Livio Bertoia

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 07/06/2012

Il Segretario Generale  
F.to Livio Bertoia

---